



08194-21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI DIOTALLEVI

- Presidente-

Sent. n. 73

ALFREDO MANTOVANO

C.C. - 15/1/2021-

ANNAMARIA DE SANTIS

-relatore-

R.G. n. 28545/2020

FABIO DI PISA

VINCENZO TUTINELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ZHENG SUICHU n. in Cina il 7/8/1967

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 16/9/2020

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del P.G., dott. Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Milano rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Zheng Suichu avverso il provvedimento emesso il 27/8/2020 dal Gip in forza del Decreto Lgs. n. 35/2016, con cui riconosceva l'ordinanza di sequestro penale delle somme accreditate su conto corrente bancario emessa dal Tribunale di Angers il 20/8/2020 e ne ordinava l'esecuzione, disponendo il sequestro del saldo creditore del conto corrente acceso presso BNL

intestato alla ditta individuale Zheng di Zheng Suichu fino al limite di euro 529mila e del saldo creditore del conto corrente acceso presso il Banco Popolare di Milano Spa intestato a Hu Yunzhou fino al limite massimo di euro 25 mila.

Il collegio cautelare a fondamento della reiezione rammentava che, pur essendo ammessa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs n.35/2016 l'impugnazione del provvedimento di riconoscimento ed esecuzione di un'ordinanza di blocco o di sequestro a norma dell'art. 324 cod.,proc.pen., è preclusa all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l'esame nel merito dei motivi su cui il provvedimento si fonda, segnalando che, nella specie, risultano espressamente delibati i presupposti costitutivi del riconoscimento e risulta che la richiesta era accompagnata dal certificato previsto dall'art. 12, completo delle informazioni inerenti la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica dei reati in relazione ai quali si chiedeva il sequestro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Zheng Suichu, Avv. Asa Peronace, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione di norme giuridiche in quanto non venivano trasmesse all'A.G. italiana, unitamente al fascicolo di indagine francese, le e-mail con le quali sarebbe stata perpetrata la supposta truffa mentre il provvedimento del Tribunale della Libertà francese è nient'affatto esaustivo con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente, cui venivano sequestrati ben 529mila euro giustificati mediante le fatture emesse alla società querelante. Lamenta ulteriormente la difesa che il provvedimento a giudizio e quello del Gip sono viziati da motivazione apparente e sprovvisti di ogni prova a sostegno della misura, non emergendo dagli atti il coinvolgimento del ricorrente nella presunta truffa addebitatagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in considerazione della genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. Il decreto leg.vo n.35/2016 ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio d'Europa del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Come ricordato dal collegio cautelare, l'art. 9 -pur prevedendo che l'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell' articolo 324 del codice di procedura penale- al comma 2 espressamente stabilisce che "è preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione".

La difesa ha reiterato in questa sede i rilievi già svolti dinanzi al Tribunale cautelare, assumendo la violazione del diritto di difesa in conseguenza della impossibilità di ricostruire in maniera compiuta i fatti addebitati e che hanno dato luogo al provvedimento ablativo.



Le doglianze difensive sono state correttamente disattese dall'ordinanza censurata in quanto il perimetro dello scrutinio riservato all'Autorità giudiziaria del paese richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali previsti dall'art. 3, che enuncia i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e sequestro, e dall'art. 6, comma 4, che precisa i casi in cui la richiesta di riconoscimento o esecuzione può essere rigettata con decreto motivato. Il Tribunale ha, in particolare, confutato la pretesa incompletezza del certificato previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, che, redatto secondo il formulario allegato al decreto lgs n.35 e tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento di sequestro.

In conclusione, l'impugnazione è incentrata sulla contestazione del merito dell'accusa, di cui è precluso il sindacato al giudice nazionale, restando di competenza dell'A.g. emittente il regime delle impugnazioni sostanziali, da esperire nella specie in Francia, come da informazioni richiamate alla sezione J del certificato riepilogativo dei contenuti della richiesta in atti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono deve emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 15 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

77 FEB. 2021



IL CANCELLIERE

Claudia Pianelli

